XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 2.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 4.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 6.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 8 (Rilievi alla I Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 159

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 160

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 160

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, n. 2.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, n. 4.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, n. 6.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, n. 8.
(Rilievi alla I Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi d'intesa.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, gli schemi di intesa preliminare negoziati tra lo Stato e la Regione richiedente, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono approvati dal Consiglio dei ministri e successivamente sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni. Acquisito tale parere e comunque decorso il predetto termine, gli schemi di intesa preliminare sono immediatamente trasmessi alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono su di essi con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione.

Fa presente, a tale proposito, che il 17 aprile 2026 il Governo ha trasmesso gli schemi di intesa preliminare con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e che gli stessi sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali lo scorso 22 aprile, nonché a questa Commissione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, n. 2, n. 4, n. 6 e n. 8, per l'espressione alla I Commissione dei rilievi di rispettiva competenza.

Ricorda, altresì, che secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, gli schemi di intesa preliminare trasmessi di cui oggi la Commissione avvia l'esame saranno esaminati dall'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 13 luglio e la I Commissione dovrà concluderne l'esame entro il 9 luglio prossimo.

Pertanto, la Commissione è chiamata a concluderne l'esame entro il 2 luglio prossimo, procedendo entro tale data alla deliberazione dei rilievi di competenza.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, fa presente, innanzitutto, che gli schemi di intesa preliminare sono adottati nell'ambito del regionalismo differenziato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata e sentiti gli enti locali possono essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni nelle materie ivi previste con legge approvata dalle Camere

a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Avverte che sono di competenza della XII Commissione i Doc. CCXLVII n. 2, 4, 6 e 8 concernenti le materie « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica » e che essi recano un identico testo per tutte le quattro Regioni interessate, procedendo pertanto ad illustrarne congiuntamente il contenuto.

Evidenzia che l'articolo 1 degli schemi di intesa in esame, composto da due commi, individua l'oggetto dello schema medesimo nell'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni interessate nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », nel rispetto, oltre che del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, anche dei princìpi di uguaglianza, unità della Repubblica, riconoscimento e promozione delle autonomie locali, equilibrio del bilancio dello Stato, riparto di competenze tra Stato e Regioni, attribuzione delle funzioni amministrative e autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Per quanto concerne la materia della tutela della salute, rileva che essa rientra tra le cosiddette « materie LEP », che, come noto, sono le materie per le quali il trasferimento di funzioni alle Regioni può avvenire solo subordinatamente alla previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Fa presente che nella materia « tutela della salute » risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA), aggiornati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che risultano equiparati ai LEP, secondo quanto specificato dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale. Tale equiparazione è stata confermata dalla legge di bilancio per il 2026.

L'articolo 2 detta princìpi e finalità, prevedendo, al comma 1, che gli schemi di intesa rechino disposizioni volte a garantire alla Regione interessata maggiore autonomia, nel rispetto del principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dei princìpi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

In proposito, rammenta che per garantire l'aggiornamento dei LEA è stata istituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Sulla base delle risultanze espresse da tale organismo, il Governo ha presentato alle Camere, per l'espressione dei rispettivi pareri, il 24 dicembre 2025 ed il 18 marzo 2026, due schemi di decreto di aggiornamento dei LEA di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, entrambi già esaminati dalla XII Commissione.

Ricorda, altresì, che presso la XII Commissione è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

Il comma 2 dispone che la maggiore autonomia garantita alle quattro regioni non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse. Inoltre, deve essere assicurata la neutralità per lo Stato e per le altre Regioni degli effetti derivanti da tale maggiore autonomia, inclusi quelli relativi alla mobilità sanitaria. Come evidenzia la relazione illustrativa, in riferimento al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, è operativo il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, e composto, tra gli altri da rappresentanti del Ministero della salute.

L'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando alle lettere da *a)* a *e)* le facoltà gestionali trasferite alle Regioni interessate dai rispettivi schemi d'intesa preliminare previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione

dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il rispetto dei LEA.

In particolare, le regioni potranno: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio; gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale; istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari; destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive; infine, allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità.

Rileva che l'articolo 4, composto da tre commi, istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dei medesimi schemi di intesa, una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero della salute e, per la Regione, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 5 prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenuto conto della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti da ciascuna intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, al comma 1, fissa a dieci anni la durata delle intese, condizionando, altresì, la loro efficacia alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e di corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti.

Fa presente che la disposizione rinvia espressamente all'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che – oltre a fissare la durata massima dell'intesa – stabilisce che la modifica, la revisione e la cessazione dell'efficacia avvengono con le medesime modalità procedurali previste per la stipula. Il comma 2 stabilisce, infine, il rinnovo tacito dell'intesa alla scadenza del termine decennale, precisando che le condizioni sostanziali permangono quale presupposto anche per il periodo rinnovato e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi prima della scadenza.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.
Atto n. 403.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione e che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il prossimo 18 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 29 giugno, fa presente che, allo stato, rimangono ancora accantonate 66 proposte emendative.

Prende atto, tuttavia, che il rappresentante del Governo ha appena comunicato per le vie brevi di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

In considerazione di tale circostanza, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 15 di lunedì 8 giugno, sono state presentate 169 proposte emendative *(vedi allegato)*, da considerarsi tutte ammissibili.

Ribadisce che, in considerazione dell'importanza del tema della salute e della sicurezza nelle piscine e tenuto conto dell'imminenza della stagione estiva, sarebbe auspicabile procedere con la massima sollecitudine alla conclusione dell'esame del provvedimento, come d'altronde reputa essere volontà comune di tutti i gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In relazione alle piscine delle strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché per le piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici possono individuare peculiari modalità applicative, anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

1.1. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Sopprimere il comma 4.

*** 1.2.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Filippin.

*** 1.3.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle piscine gestite dalle federazioni sportive nazionali, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalla società Sport e Salute S.p.A., esclusivamente con riferimento ai requisiti specificamente incompatibili con le normative di settore relative allo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi, ovvero già da queste disciplinati in modo esaustivo. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni della presente legge in materia di sicurezza igienico-sanitaria, prevenzione, valutazione e gestione dei rischi, nonché di tutela della salute degli utenti e dei frequentatori delle piscine, le quali si applicano indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore.

**** 1.4.** Bagnasco, Benigni.

**** 1.5.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La presente legge non si applica alle vasche per idromassaggio, alle vasche di accumulo di acqua per l'irrigazione e alle vasche di accumulo di acqua per la prevenzione degli incendi.

1.6. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le piscine termali o alimentate con acque termali per le quali si applicano le disposizioni vigenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'acqua in vasca previsti dall'allegato 1 e per la presenza dell'assistente ai bagnanti quando l'uso della vasca sia ludico-ricreativo, di cui alla presente legge.

1.7. Zanella.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con acque termali *aggiungere le seguenti:* , alle piscine destinate ad uso curativo, estetico o riabilitativo, alle vasche per idromassaggio, alle vasche di accumulo di acqua per l'irrigazione e alle vasche di accumulo di acqua per la prevenzione degli incendi,.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: Alle piscine ad usi speciali *fino a:* comma 4, lettera *g),* nonché;

all'articolo 13, comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.8. Girelli, Malavasi, Ciani, Furfaro, Filippin.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente legge non si applica altresì alle piscine destinate ad uso curativo, estetico o riabilitativo e alle vasche ad uso esclusivo per idromassaggio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere d) *e* f);

all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera g)*;*

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: Alle piscine ad *fino a:* 4, lettera *g),* nonché;

all'articolo 13, comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.9. Bagnasco, Benigni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente legge non si applica altresì alle piscine destinate ad uso curativo, estetico o riabilitativo e alle vasche per idromassaggio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere d) *e* f);

all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera g)*;*

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: Alle piscine ad *fino a:* 4, lettera *g),* nonché;

all'articolo 13, comma 3, sopprimere il primo periodo.

*** 1.10.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 1.11.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le piscine approvvigionate con acqua di mare autorizzate dai titoli edilizi a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere localizzate non oltre il limite di cinquecento metri dal mare.

*** 2.1.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin.

*** 2.2.** Bagnasco, Benigni.

*** 2.3.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 2.4.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**** 2.5.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

**** 2.6.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

**** 2.7.** Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 2, comma 4, sopprimere la lettera* c).

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2, al comma 11 sopprimere le parole: nonché i requisiti impiantistici, tecnologici.

2.8. Ciancitto.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 3, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni. Per le piscine delle strutture ricettive che non osservano un periodo di fermo stagionale, lo svuotamento non è in ogni caso necessario.

*** 2.9.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

*** 2.10.** Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole:* 28°C *con le seguenti:* 29°C.

2.11. Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Filippin.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 6, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle piscine di tipologia A2.1, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, delle strutture ricettive, salvo che nelle zone destinate a spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione può essere contemperata con la specificità di utilizzo, purché sia garantita la sicurezza degli utenti.

*** 2.12.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

*** 2.13.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 2.14.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

*** 2.15.** Bagnasco, Benigni.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il piano di autocontrollo è altresì predisposto in coerenza con le norme tecniche UNI EN 15288-2 e UNI 10637, quali *standard* di riferimento per la gestione, la sicurezza e gli aspetti impiantistici delle piscine a uso pubblico.

**** 2.16.** Bagnasco, Benigni.

**** 2.17.** Loizzo.

**** 2.18.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

**** 2.19.** Ciocchetti.

Al comma 1, lettera b), *all'Allegato 1, ivi richiamato, dopo il capoverso Art. 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis*.

1. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.

2.20. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con esclusione delle piscine connesse a immobili destinati a locazioni brevi o ad altre forme di utilizzo temporaneo assimilabili alla fruizione turistico-ricettiva.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 4, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) A2.8 – piscine connesse a immobili destinati a locazioni brevi o ad altre forme di utilizzo temporaneo assimilabili alla fruizione turistico-ricettiva;

al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , purché si tratti di locazioni abitative ordinarie, disciplinate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, o di comodati che comportino l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del detentore e dei suoi ospiti, con esclusione delle locazioni brevi e delle altre forme di utilizzo temporaneo assimilabili alla fruizione turistico-ricettiva.

*** 2.21.** Bagnasco, Benigni.

*** 2.22.** Ciocchetti.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in quanto idonea al consumo umano.

2.23. Zanella.

ART. 3.

Al comma 4, lettera a), *dopo la parola:* agriturismi *aggiungere le seguenti:* con un numero di stanze pari o superiore a dieci.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , inclusi gli agriturismi con un numero di stanze inferiore a dieci.

3.1. Schullian.

Al comma 4, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con un numero di stanze pari o superiore a dieci.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), *aggiungere in fine, il seguente periodo:* Rientrano in questa tipologia anche tutte le strutture turistico-ricettive elencate al comma 4, lettera *a)*, con un numero di stanze inferiore a dieci.

3.2. Schullian.

Al comma 4, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché unità immobiliari destinate alle locazioni brevi.

3.3. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 4, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché le unità immobiliari tenute all'acquisizione del codice identificativo nazionale ai sensi dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

*** 3.5.** Bagnasco, Benigni.

*** 3.6.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 3.7.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) acqua di lago, di fiume o di pozzo.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) acqua di fiume, di lago o di pozzo idonea ad uso natatorio e ricreativo.

*** 4.1.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

*** 4.2.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 4.3.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

ART. 6.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* idonea ad uso natatorio-ricreativo *aggiungere le seguenti:* conforme all'uso umano e a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

6.1. Zanella.

Al comma 2, all'Allegato 2 ivi richiamato, Tabella 1, alla voce: vasche coperte utilizzate da bambini *sostituire la parola*: 29° C *con la seguente*: 32° C.

6.2. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 2, all'Allegato 2 ivi richiamato, Tabella 1, nota 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle piscine scoperte degli agriturismi nel solo periodo estivo la temperatura massima è fissata a 32° C. Nel caso la temperatura dell'acqua sia inferiore a 20° è obbligatorio indicarlo.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 1, alla voce « acido isocianurico », sostituire le parole: 30-60 mg/l *con le seguenti*: 30-80 mg/l.

*** 6.3.** Gadda.

*** 6.4.** Schullian.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: è consentito previa autorizzazione *aggiungere le seguenti:* , con rilascio del giudizio di idoneità d'uso ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 2023.

6.5. Zanella.

ART. 7.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* . Ferma restando la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, per le piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, con superficie dello specchio d'acqua non superiore a 100 metri quadrati e profondità massima non superiore a 1,40 metri, aperte esclusivamente agli ospiti, clienti o fruitori della struttura ricettiva o dell'unità abitativa di riferimento, nonché per le piscine della categoria A, tipologia A2.5, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *e)*, con le medesime caratteristiche dimensionali e di profondità, riservate esclusivamente ai condomini e ai loro ospiti, non è richiesta la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce dedicati, purché gli utenti possano usufruire dei servizi della propria unità abitativa o del proprio alloggio;.

7.1. Ciocchetti.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* . Ferma restando la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, per le piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, con superficie dello specchio d'acqua non superiore a 100 metri quadrati e profondità massima non superiore a 1,40 metri, aperte esclusivamente agli ospiti, clienti o fruitori della struttura ricettiva o dell'unità abitativa di riferimento, nonché per le piscine della categoria A, tipologia A2.5, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *e)*, con le medesime caratteristiche dimensionali e di profondità, riservate esclusivamente ai condomini, non è richiesta la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce dedicati, purché gli utenti possano usufruire dei servizi della propria unità abitativa o del proprio alloggio;.

7.2. Bagnasco, Benigni.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* . Per le piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, aperte esclusivamente agli ospiti, clienti o fruitori della struttura ricettiva o dell'unità abitativa di riferimento, nonché per le piscine della categoria A, tipologia A2.5, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *e)*, riservate esclusivamente ai

condomini e ai loro ospiti, non è richiesta la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce dedicati, purché gli utenti possano usufruire dei servizi della propria unità abitativa o del proprio alloggio;.

7.3. Loizzo, Giagoni.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* . Per le piscine facenti parte degli agriturismi e a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, la presenza degli spogliatoi e dei servizi igienici non è obbligatoria;.

*** 7.4.** Gadda.

*** 7.5.** Schullian.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* . Per le piscine della categoria A2, tipologia A2.1 a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, la presenza degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle docce non è obbligatoria;.

**** 7.6.** Steger, Schullian, Gebhard.

**** 7.7.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

**** 7.8.** Bagnasco, Benigni.

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) per le piscine di categoria A, tipologia A2, con superficie d'acqua inferiore a 100 metri quadrati e profondità massima non superiore a 1,40 metri, destinate esclusivamente agli ospiti della struttura ricettiva, non è richiesta la dotazione di spogliatoi, qualora gli utenti possano usufruire dei servizi presenti nelle rispettive unità abitative, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle condizioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La medesima disciplina si applica alle piscine condominiali aventi analoghe caratteristiche dimensionali e di profondità, riservate all'uso esclusivo dei condomini, i quali possono avvalersi dei servizi ubicati nei rispettivi alloggi;.

7.9. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: ivi compreso *con le seguenti:* ivi comprese le dotazioni individuate dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e.

8.2. Zanella.

Al comma 2, sopprimere la parola: eventualmente.

8.3. Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le piscine facenti parte degli agriturismi le disposizioni sono garantite dal sistema di primo soccorso già presente nella struttura ricettiva.

8.4. Schullian.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere la parola: automatici.

*** 9.1.** Gadda.

*** 9.2.** Schullian.

Sopprimere i commi 2 e 3.

**** 9.3.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

**** 9.4.** Steger, Schullian, Gebhard.

**** 9.5.** Schullian.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il gestore della piscina, opportunamente formato ed aggiornato, avvalendosi anche della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici di cui all'articolo 16, qualora nominato, ferma re-

stando la responsabilità di progettisti, fabbricanti e fornitori oltre che installatori e montatori di impianti, attrezzature che devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, effettua la valutazione dei rischi e redige il piano di autocontrollo, in cui sono analizzati tutti gli elementi di pericolo e rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei bagnanti e degli utenti della piscina oltre che le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina stessa.

3. Nel piano di autocontrollo di cui al comma 2, dovranno essere obbligatoriamente analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina e dovrà specificare:

a) la descrizione e le caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'areazione dei locali;

b) le principali tipologie di impianti di trattamento;

c) l'elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle acque negli impianti natatori;

d) il rischio dei luoghi classificati a sospetto di inquinamento o confinati;

e) il rischio intrappolamento legato agli impianti di aspirazione;

f) le caratteristiche delle differenti tipologie impiantistiche con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 alla presente legge.

9.6. Zanella.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: valutazione dei rischi di cui al comma 2, *aggiungere le seguenti:* ferma restando la distinzione tra il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e il piano di autocontrollo previsto dalle norme tecniche UNI EN 15288, concernente la gestione operativa dell'impianto natatorio e dei relativi sistemi tecnologici, al fine di evitare sovrapposizioni terminologiche e applicative,.

9.7. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il responsabile della piscina di cui all'articolo 13 garantisce il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina ed aggiorna la valutazione del rischio ogni volta vi sia una modifica tecnico impiantistica e gestionale per materie prime, macchine/impianti e organizzazione del lavoro/servizio garantito, che la renda necessaria.

9.8. Zanella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua dovrà essere proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse e la loro localizzazione e installazione, nonché la loro gestione, devono essere tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

9.9. Zanella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di garantire condizioni di igiene e di sicurezza nonché di prevenire gli incidenti e i rischi di annegamento, le piscine sono dotate di rigorosi sistemi di sicurezza idonei ad impedire il rischio di intrappolamento collegato agli impianti di aspirazione. Il proprietario o gestore della piscina assicura, prima di ogni utilizzo della piscina, che i bocchettoni degli impianti di aspirazione siano sempre protetti da griglie integre e a norma di legge, che impediscono il risucchio di capelli o parti del corpo.

9.10. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 11.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, *aggiungere le seguenti*: in coerenza con la norma tecnica UNI 10637, al fine di garantire criteri omogenei sul territorio nazionale,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, *aggiungere le seguenti:* in coerenza con la norma tecnica UNI 10637, al fine di garantire criteri omogenei sul territorio nazionale,.

*** 11.1.** Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani, Girelli.

*** 11.2.** Ciocchetti.

*** 11.3.** Bagnasco, Benigni.

*** 11.4.** Loizzo.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola*: potenza *con la seguente*: portata.

**** 11.5.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Filippin.

**** 11.6.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

c) salvo quanto previsto dalle Federazioni sportive per le specifiche discipline, si dovrà prevedere il calcolo di affluenza massima di un bagnante ogni 5 m^2 di specchio d'acqua per le attività sportive e un bagnante ogni 3 m^2 per le vasche destinate all'attività ludico-ricreativa;.

11.7. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per i parchi acquatici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, il numero massimo di bagnanti è determinato nella misura di un bagnante ogni due metri quadrati di specchio d'acqua, calcolato sulla superficie complessiva delle vasche, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di individuare, con propria normativa, parametri specifici in relazione alle caratteristiche degli impianti. Il numero massimo di frequentatori è determinato dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi degli articoli 141 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

11.8. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella determinazione del numero massimo di bagnanti e frequentatori è assicurato il perseguimento di criteri di omogeneità a livello nazionale, tenuto conto della sostanziale uniformità dei parametri tecnici e delle caratteristiche impiantistiche sull'intero territorio nazionale, nonché della norma tecnica UNI 10637 quale *standard* di riferimento. Tale criterio è finalizzato a garantire uniformi livelli di tutela della sicurezza degli utenti e maggiore certezza applicativa per gli operatori.

11.9. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 3, dopo le parole: aree di riferimento *aggiungere le seguenti:* , anche mediante idonee misure organizzative e regolamentari nei casi in cui, in ragione della tipologia dell'impianto, non sia prevista la presenza stabile di personale di sorveglianza, con riferimento alle piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4.

*** 11.10.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

*** 11.11.** Bagnasco, Benigni.

*** 11.12.** Ciocchetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle piscine di categoria A1.2, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, il sistema per la rilevazione dei frequentatori è riferito all'intera superficie del parco acquatico.

11.13. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni non si applicano alle piscine facenti parte degli agriturismi della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.

*** 11.14.** Gadda.

*** 11.15.** Schullian.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse da tali adempimenti le piscine di categoria A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che sono a esclusiva disposizione degli ospiti della struttura.

**** 11.16.** Caramanna.

**** 11.17.** Bagnasco, Benigni.

**** 11.18.** Steger, Schullian, Gebhard.

**** 11.19.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che sono ad esclusiva disposizione degli ospiti della struttura ricettiva.

11.20. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Filippin.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al medesimo articolo 12, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di responsabile della sicurezza dei bagnanti e;

sopprimere l'articolo 14;

all'articolo 18, comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* del responsabile della sicurezza dei bagnanti e.

*** 12.1.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 12.2.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.3. Schullian.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* dei bagnanti.

Conseguentemente, all'articolo 14:

al comma 1, sostituire le parole: dei bagnanti *con le seguenti:* in possesso del brevetto di assistente bagnante;

alla rubrica, sopprimere le parole: dei bagnanti.

12.5. Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle piscine di categoria A, tipologia 2, di cui all'articolo 3, comma 4, il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di cui alla lettera *d)* del comma 1 nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo.

*** 12.6.** Caramanna.

*** 12.7.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 12.8.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione di cui alla lettera *d)* del presente articolo nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abi-

litano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo.

12.9. Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: ove non diversamente previsto dalle regioni *fino a:* leggi e regolamenti,.

12.10. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ove non diversamente previsto *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di cui alla lettera *d)* del presente articolo nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo.

12.11. Bagnasco, Benigni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e purché le attività di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici non siano svolte contestualmente all'assistenza ai bagnanti.

12.12. Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle piscine facenti parte degli agriturismi di cui alla categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di cui alla lettera *d)* del presente articolo nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo. Restano ferme le disposizioni di cui al successivo articolo 15, comma 6.

*** 12.13.** Gadda.

*** 12.14.** Schullian.

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il responsabile della piscina deve possedere adeguate competenze tecniche finalizzate a garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine. Il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro costituisce titolo idoneo ai fini della nomina a responsabile della piscina. In caso di mancata nomina del responsabile della piscina, ovvero nei casi di cui al comma 3, il gestore o i soggetti individuati dal presente articolo si avvalgono, per la predisposizione e la validazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 e per la verifica dei controlli interni di cui all'articolo 24, di un Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in possesso di laurea abilitante SNT/4, iscritto al relativo Albo professionale dell'Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP).

Conseguentemente, al medesimo articolo 13, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di responsabile della piscina possono altresì essere svolte da un Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro iscritto allo specifico Albo professionale dell'Ordine TSRM-PSTRP.

13.1. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) organizza il sistema di salvamento, coordina le attività degli assistenti ai bagnanti, verifica l'efficienza dei relativi dispositivi e vigila sull'osservanza delle regole di sicurezza.

*** 13.2.** Gadda.

*** 13.3.** Schullian.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.1. Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il responsabile della sicurezza dei bagnanti deve essere in possesso del brevetto di assistente ai bagnanti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti del 29 maggio 2024, n. 85.

14.2. Bagnasco, Benigni.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: degli assistenti ai bagnanti *aggiungere le seguenti:* , adeguatamente formati,.

15.1. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 *con le seguenti:* o con i sistemi di sicurezza equivalente indicati ai commi 6 e 7-*bis*.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7-*bis*, per le piscine di categoria A, tipo 2 di cui all'articolo 3, comma 4, l'eventuale obbligo di presenza è limitato agli orari di svolgimento delle attività natatorie, sportive, ludico ricreative;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Quando l'analisi del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19;

al comma 7 sopprimere le parole: o sorveglianza;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che siano a disposizione esclusiva degli ospiti delle strutture turistico-ricettive, la sorveglianza dei bagnanti può in ogni caso essere effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, mediante la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso, ovvero, in caso di presenza di galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio, la presenza di un addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente. In tali ipotesi, è altresì obbligatorio:

a) esporre un cartello per comunicare agli utenti l'assenza dell'assistente ai bagnanti, la profondità del fondale, le fasce orarie di apertura della piscina nonché il divieto di tuffi e apnea e il divieto di accesso alla vasca ai minori di anni dodici non accompagnati;

b) rendere disponibili a bordo vasca di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti e pertiche allungabili.

15.2. Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 *con le seguenti:* o con i sistemi di sicurezza equivalente indicati al comma 6.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dal comma 6, nelle piscine di categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4 l'eventuale obbligo di presenza è limitato agli orari di svolgimento delle attività natatorie, sportive e ludico-ricreative;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Quando l'analisi del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19;

al comma 7 sopprimere le parole: o sorveglianza.

15.3. Bagnasco, Benigni.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 *con le seguenti:* o con sistemi di sicurezza equivalenti indicati dai commi 6 e 7-*bis* del presente articolo.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7-*bis*;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a*), che siano a disposizione esclusiva degli ospiti delle strutture turistico-ricettive, la sorveglianza dei bagnanti può in ogni caso essere effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, mediante la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso, ovvero, in caso di presenza di galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio, mediante la presenza di un addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente. In tali ipotesi, è altresì obbligatorio:

a) esporre un cartello per comunicare agli utenti l'assenza dell'assistente ai bagnanti, la profondità del fondale, le fasce orarie di apertura della piscina nonché il divieto di tuffi e apnea e il divieto di accesso alla vasca ai minori di dodici anni non accompagnati;

b) rendere disponibili a bordo vasca attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti e pertiche allungabili.

15.5. Girelli, Filippin, Ciani, Furfaro, Malavasi.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 *con le seguenti:* o con i sistemi di sicurezza equivalente indicati ai commi 6 e 7-*bis*.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7-*bis*, per le piscine di categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, l'eventuale obbligo di presenza è limitato agli orari di svolgimento delle attività natatorie, sportive, ludico ricreative;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che siano a disposizione esclusiva degli ospiti delle strutture turistico-ricettive, la sorveglianza dei bagnanti può in ogni caso essere effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, mediante la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso, ovvero, in caso di presenza di galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio, la presenza di un addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente. In tali ipotesi, è altresì obbligatorio:

a) esporre un cartello per comunicare agli utenti l'assenza dell'assistente ai bagnanti, la profondità del fondale, le fasce orarie di apertura della piscina non-

ché il divieto di tuffi e apnea e il divieto di accesso alla vasca ai minori di anni dodici non accompagnati;

b) rendere disponibili a bordo vasca attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti e pertiche allungabili.

15.4. Giagoni, Morrone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della normativa vigente *con le seguenti:* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85.

15.6. Bagnasco, Benigni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di fuori degli orari di apertura comunicati ai bagnanti e affissi sul luogo, i bagnanti accedono alla piscina sotto la propria responsabilità.

15.7. Schullian.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle piscine facenti parte degli agriturismi di cui alla categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, la presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria.

*** 15.8.** Schullian.

*** 15.9.** Gadda.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: in caso di emergenza, ovvero, *aggiungere le seguenti:* quando siano presenti presìdi di sicurezza, quali barriere perimetrali o coperture certificate, ovvero,.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, dopo le parole: dispositivi anti-annegamento *aggiungere le seguenti:* o di sorveglianza *e sopprimere la parola:* certificati.

**** 15.10.** Ciocchetti.

**** 15.11.** Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

**** 15.12.** Loizzo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: quando siano installati *fino alla fine del comma con le seguenti:* quando siano presenti presidi di sicurezza, quali barriere perimetrali o coperture certificate, ovvero quando siano installati dispositivi anti-annegamento o di sorveglianza, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme, la presenza, all'interno della struttura, di un addetto adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso e in grado di intervenire prontamente.

15.13. Bagnasco, Benigni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro competente in materia e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di dettaglio relativi alle espressioni « adeguatamente formato » e « dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati » di cui al presente comma, nonché le condizioni e i presupposti applicativi per l'eventuale deroga alla presenza dell'assistente ai bagnanti, al fine di garantire uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale e ridurre margini di discrezionalità interpretativa.

15.14. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se la presenza di un addetto adeguatamente formato in struttura di cui al comma 6 non può essere garantita.

15.15. Schullian.

ART. 16.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: competenza tecnica *aggiungere le seguenti:* e professionale.

16.1. Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dipendente, che assicura la propria presenza nella piscina *con la seguente*: addetto.

16.2. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

16.3. Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale disposizione non si applica alle piscine facenti parte degli agriturismi di categoria A, tipologia 2, di cui all'articolo 3, comma 4,.

Conseguentemente, al comma 3, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12,.

*** 16.4.** Gadda.

*** 16.5.** Schullian.

Al comma 3, dopo le parole: anche a un professionista esterno *aggiungere le seguenti:* o a imprese esterne qualificate del settore.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole: in possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi *aggiungere le seguenti:* o di idonei requisiti tecnico-professionali documentati.

**** 16.6.** Ciocchetti.

**** 16.7.** Bagnasco, Benigni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a imprese esterne qualificate operanti nel settore, in possesso di adeguate competenze tecniche e organizzative, al fine di garantire una maggiore flessibilità gestionale e di valorizzare le professionalità presenti sul mercato.

16.8. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a imprese esterne qualificate del settore in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali documentati.

16.9. Loizzo, Giagoni.

ART. 17.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'educazione sanitaria *aggiungere le seguenti*: , elaborate con il contributo professionale dell'assistente sanitario,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I gestori delle piscine, per la predisposizione e l'applicazione dei contenuti del regolamento interno e per la diffusione delle pratiche di educazione sanitaria all'utenza, possono avvalersi della collaborazione degli assistenti sanitari, anche in raccordo con i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69.

17.1. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Il regolamento interno deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISTISAN 13/46 Rapporto ISTISAN 13/46 « sistema di autocontrollo »; il regolamento deve essere esposto e ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e

deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

17.2. Zanella.

ART. 18.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) la ragione sociale della gestione con i relativi recapiti;.

18.1. Zanella.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le seguenti parole:* , del responsabile della sicurezza dei bagnanti.

*** 18.2.** Gadda.

*** 18.3.** Schullian.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) la documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua indicante la potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua con schemi funzionali in riferimento alle norme UNICHIM o UNI 9511.

18.4. Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione non è dovuta in relazione alle piscine di tipologia A2 di cui all'articolo 3, comma 4, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura.

*** 18.5.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 18.6.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione non è dovuta in relazione alle piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, in quanto assorbita dalle comunicazioni effettuate in relazione all'esercizio della struttura.

**** 18.7.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

**** 18.8.** Bagnasco, Benigni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute in relazione alle piscine facenti parte di agriturismi di tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, in quanto assorbite dalle procedure amministrative previste per l'esercizio della struttura.

*** 18.9.** Gadda.

*** 18.10.** Schullian.

ART. 19.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di autocontrollo è costantemente aggiornato, deve contenere le procedure di intervento e tutti gli allegati sia di natura tecnica che di contenuto igienico-sanitario tra cui i protocolli, l'elenco dei fornitori, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, i punti di controllo, la tempistica e la metodologia dei controlli, le misure di intervento ordinario e straordinario; deve inoltre tenere apposita registrazione dei dati relativi ad ogni operazione.

19.1. Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole da: per il periodo definito dalle regioni *fino alla fine del comma con le seguenti*: per un periodo di almeno cinque anni rendendola

disponibile, su richiesta, all'autorità sanitaria territorialmente competente.

19.2. Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I requisiti di sicurezza, impiantistici e tecnologici, nonché le dotazioni di protezione obbligatorie sono comunque individuati secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza avuto riguardo alle caratteristiche strutturali e dimensionali degli impianti, alla tipologia delle attività svolte e al livello di rischio effettivo, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utenti.

19.3. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 4, dopo le parole: e si avvale *aggiungere le seguenti*: di tecnici iscritti all'albo per le analisi di autocontrollo interno, mentre per le analisi richieste dagli organi di vigilanza si avvale.

19.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono stabiliti i criteri tecnici per la valutazione delle situazioni di non conformità suscettibili di comportare un rischio per la salute degli utenti, individuando i casi che impongono la chiusura immediata della piscina e quelli per i quali è consentita la prosecuzione dell'attività previa adozione delle misure correttive prescritte dall'Azienda sanitaria competente.

19.5. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 23.

Al comma 3, sostituire le parole da: e di almeno uno dei seguenti dispositivi *fino alla fine del comma con le seguenti:* . Le piscine ad uso domestico sono dotate di sistemi e dispositivi idonei a prevenire l'accesso accidentale alla vasca, individuati secondo criteri di neutralità tecnologica, proporzionalità e adeguatezza rispetto alle caratteristiche dell'impianto. A tal fine possono essere adottati, anche alternativamente tra loro o in combinazione, i seguenti sistemi di protezione:

a) dispositivi di allarme perimetrali, sommersi o indossabili;

b) barriere, recinzioni o altri sistemi fisici idonei ad impedire l'accesso non autorizzato alla vasca;

c) coperture rigide o portanti rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma UNI 11718 vigente al momento dell'installazione o da norme tecniche equivalenti.

23.1. Ciancitto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantire condizioni di igiene e di sicurezza nonché di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento, le piscine sono altresì dotate di sistemi di sicurezza idonei ad impedire il rischio di intrappolamento collegato agli impianti di aspirazione. Il proprietario o gestore della piscina assicura, prima di ogni utilizzo della piscina, che i bocchettoni degli impianti di aspirazione siano sempre protetti da griglie integre e a norma di legge, che impediscono il risucchio di capelli o di parti del corpo.

23.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I requisiti di sicurezza, impiantistici e tecnologici, nonché le dotazioni di

protezione obbligatorie sono comunque individuati secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza avuto riguardo alle caratteristiche strutturali e dimensionali degli impianti, alla tipologia delle attività svolte e al livello di rischio effettivo, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utenti.

23.3. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: Il gestore della piscina *con le seguenti*: Il proprietario della piscina o un suo delegato.

24.1. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25.1. Zanella.

ART. 26.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26

(Obblighi documentali relativi agli impianti privati)

1. Ferme restando le disposizioni settoriali che prevedono la necessaria acquisizione di titoli abilitativi in relazione alla realizzazione e all'utilizzazione, il proprietario o il gestore dell'impianto è tenuto a predisporre e mantenere aggiornata la documentazione attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, impiantistica e igienico-sanitaria, secondo la normativa di settore.

2. La documentazione di cui al comma 1 è resa disponibile in occasione di atti o eventi giuridicamente rilevanti che comportino il trasferimento o la concessione a qualsiasi titolo dell'immobile, ivi inclusi la compravendita e la locazione, nonché su richiesta delle autorità competenti nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro competente per materia e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di predisposizione, aggiornamento e conservazione della documentazione di cui al presente articolo.

26.1. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti*: di tipo A.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti*: di tipo A.;

al comma 3, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti*: di tipo A.;

al comma 4, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti*: di tipo A.

30.1. Girelli, Filippin, Malavasi, Ciani, Furfaro.

ART. 32.

Al comma 1, sostituire le parole: da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente *con le seguenti*: disposta dal Sindaco del comune di competenza su richiesta dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

32.1. Zanella.

ART. 34.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando che alla data di entrata in vigore della presente legge le piscine esistenti sono tenute ad applicare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le stesse piscine sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro 12 mesi data dalla sua entrata in vigore.

34.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: piscine esistenti *aggiungere le seguenti*: , intendendosi per tali quelle per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative della legge quadro,.

34.2. Filippin, Girelli, Ciani, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, sono considerate esistenti le piscine per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato rilasciato o assentito il titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa.

34.3. Caramanna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

*** 34.4.** Bagnasco, Benigni.

*** 34.5.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 34.6.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 2, sostituire le parole da: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34.7. Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 2, sostituire le parole dell'articolo 15 *con le seguenti*: di cui agli articoli da 5 a 20.

34.8. Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I gestori delle piscine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge adottano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un manuale di autocontrollo e di gestione dei rischi finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, comprendente la valutazione dei rischi di natura fisica, igienico-sanitaria e ambientale, nonché le procedure di prevenzione, monitoraggio e gestione delle eventuali criticità, secondo quanto previsto dall'articolo 19 e dall'Allegato 1 annesso alla presente legge. Il manuale di autocontrollo e la valutazione dei rischi sono predisposti o validati da un Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro iscritto allo specifico Albo professionale dell'Ordine TSRM-PSTRP.

34.9. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai fini della presente legge, non sono considerate nuove piscine le strutture, che alla data di entrata in vigore della legge medesima, siano state inserite tra i progetti ammessi ad agevolazione su bando pubblico, oppure per le quali sia già stato richiesto o ottenuto il relativo titolo abilitativo ovvero siano stati avviati i lavori.

4-*ter*. Al fine di permettere la continuità delle attività turistico-ricettive, nonché di garantire i tempi tecnico-ammini-

strativi di adeguamento alle nuove disposizioni normative, l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla presente legge in materia di piscine è differita a non prima del 1° gennaio 2027.

*** 34.10.** Gadda.

*** 34.11.** Schullian.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33 e 34, comma 4, si applicano a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

34.12. Steger, Schullian, Gebhard.